



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Gianluca Albo

TRENTO, 16 FEBBRAIO 2023



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO**

**RELAZIONE
DEL PROCURATORE REGIONALE
GIANLUCA ALBO**



**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023**

16 FEBBRAIO 2023

Trento – Palazzo Geremia

INDICE

INTERVENTO IN UDIENZA	1
I. LA PROCURA REGIONALE TRENTINA	10
II. L'ORGANIZZAZIONE	11
III. L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA PROCURA REGIONALE	12
1) I dati statistici	12
2) Il contenuto e la sequenza <i>input-output</i> dell'attività del pubblico ministero.....	12
2.1) Gli inviti a dedurre	12
2.2) Le citazioni a giudizio	12
2.3) I giudizi di primo grado	19
2.4) Le impugnazioni.....	19
2.6) L'attività di esecuzione delle sentenze di condanna e i recuperi pre-esecutivi	21
IV. LA TUTELA DELLE FACOLTÀ DIFENSIVE	23
V. RIFLESSIONI SULLO STATO DEL SISTEMA ANTICORRUZIONE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	24
GRAFICI STATISTICI	I

Relazione pubblicata sul sito *web* istituzionale: www.corteconti.it

INTERVENTO IN UDIENZA

Sig. Presidente della Corte dei conti, Sig.re Presidenti, Cari Colleghi, Autorità, Signore e Signori tutti,

celebrare oggi l'anno giudiziario della Corte dei conti, significa anche "ritrovarci" in un momento umano prima che istituzionale, per guardare avanti con un sorriso alla normalità non ancora ritrovata, ma da ritrovare con tutte le forze a disposizione ... sicuramente.

Per la copertina di quest'anno, grazie anche al fondamentale supporto fotografico di un amico, tra i 100 lavori di street art più belli al mondo nel 2022 ho scelto "La ragazza del Futuro"; a mio avviso il titolo dell'opera e lo sguardo della ragazza colgono quella comune ma inquieta tensione di oggi verso un futuro ottimismo.

Non essendo stato sino ad oggi possibile, intendo ora ringraziare *de visu* tutte le Istituzioni, i Colleghi e il Personale per l'accoglienza riservatami sin dall'atto del mio insediamento presso la Procura regionale di Trento, avvenuto poco più di un anno fa.

È prassi consolidata in tutte le sedi della Penisola che il rappresentante del pubblico ministero, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, rassegni una articolata relazione "*omnibus*".

Tuttavia, la pandemia non ha cambiato solo il mondo "degli altri", ma anche il "nostro" mondo, e penso vada preso atto che il flusso di informazioni crescente, che quotidianamente investe ciascuno di noi, renda necessaria una razionalizzazione quantitativa e qualitativa dei contenuti funzionali da esternare, se si vuole che essi siano scelti e compresi "dagli altri" (istituzioni e cittadini).

Se ci si interroga su come la Corte dei conti possa realmente coinvolgere i cittadini nella percezione della delicata funzione costituzionale svolta dall'Istituto, diviene auspicabile una soluzione di continuità – di metodo e di stile – dell'intervento dell'organo requirente, anche in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario.



CORTE DEI CONTI

I principi di chiarezza e sinteticità contenuti nel codice di giustizia contabile ed efficacemente ribaditi nella recentissima “Riforma Cartabia”, oltre che costituire obblighi giuridici, risultano indispensabili riferimenti normativi per assicurare la democraticità e l’effettività di tutte le funzioni assegnate dalla Costituzione alle magistrature.

Per il Legislatore, chiarezza e sintesi diventano, quindi, un imperativo non solo giuridico ma, prima ancora, culturale, per chi esprime una funzione giudiziaria.

Proprio per attuare la volontà del legislatore si è scelto di rassegnare una relazione che dia sinteticamente atto delle tematiche organizzative e funzionali e dell’attività svolta, quest’ultima rappresentata anche con illustrazione grafica aderente alla sequenza procedimentale del codice di giustizia contabile.

Ho cercato di comprendere la nuova realtà per meglio adattarvi un metodo di lavoro sperimentato – con esito fausto – nel ben diverso contesto della Procura regionale siciliana da dove provenivo.

Dopo le difficoltà iniziali fisiologiche a ogni riforma di metodo, tutto il personale della Procura contabile di Trento ha recepito e apprezzato il nuovo sistema di lavoro digitalizzato.

Cosa abbiamo fatto?

In sintesi: riorganizzato la struttura dell’ufficio in aderenza alle fasi del codice di giustizia contabile; digitalizzato il flusso di lavoro con piena funzionalità dell’ufficio anche da remoto, non solo per il personale, ma anche per gli utenti; introdotto un inedito sistema di “pesatura” dei fascicoli, agganciandolo a criteri di priorità e filtrando qualitativamente l’apertura delle istruttorie; uniformato le prassi operative dell’Ufficio per agevolarne conoscibilità e affidamento dei fruitori esterni; regolamentato l’assegnazione dei procedimenti in tutte le fasi considerate nella loro unitarietà; introdotto una verifica obbligatoria della corretta formazione del fascicolo e della instaurazione del contraddittorio; tutelato il segreto istruttorio sia “interno” che “esterno”; creato la massima interazione con le altre magistrature e in particolare con la Procura ordinaria; curato la formazione delle Forze di polizia; neutralizzato ogni tentativo delle amministrazioni di coinvolgere la Procura contabile per



CORTE DEI CONTI

deresponsabilizzarsi; dettato indirizzi sugli obblighi previsti dal codice di giustizia contabile in capo alle amministrazioni; razionalizzato, in aderenza al principio di riservatezza, il flusso di richieste di informazioni svincolate dalla normativa, ma saldate a sterili prassi; reso immediatamente operative le nuove regole tecniche (D.P. n. 126/2022 in vigore dal 1° settembre 2022) anche per i fruitori esterni, con massima tutela delle garanzie difensive.

Dopo l'insediamento si è resa immediatamente necessaria una razionalizzazione del carico dell'Ufficio e si è, quindi, ancorata l'apertura delle istruttorie agli obblighi normativi di specificità e concretezza, nonché a criteri di rilevanza qualitativa, onde rendere le pendenze istruttorie compatibili con le dimensioni della Procura di Trento, ove attualmente l'unico magistrato in servizio è il Procuratore regionale.

Il 1° gennaio 2022 erano pendenti 1820 istruttorie e sono divenute 1101 il 31.12.2022, dopo averne archiviate 801 e limitato l'apertura delle nuove istruttorie con soli 116 fascicoli incardinati nel 2022 a fronte di una media quinquennale di apertura di 540 fascicoli annui (relativamente al quinquennio 2017-2021).

Inoltre, nell'anno 2022 sono stati depositati:

- 25 inviti a dedurre nei confronti di 69 soggetti per un importo contestato, complessivamente pari a € 7.549.353,35;
- 20 atti di citazione per un valore ponderale di 36 e nei confronti di 54 soggetti per un importo complessivo di € 7.348.439,79;
- 5 atti di riassunzione per un importo complessivo di € 2.135.760,02;
- 1 parere su richiesta di rito abbreviato;
- 6 pareri per rito monitorio;
- 13 ricorsi per resa di conto;
- 54 note per monitoraggio esecuzione;
- 98 solleciti alle amministrazioni per depositare i conti giudiziali relativi all'anno 2020, cui è seguito il deposito di 176 conti giudiziali;
- 5 atti di appello;
- 3 controricorsi in cassazione.



CORTE DEI CONTI

Nel 2022 sono state recuperati “per cassa” i seguenti importi:

- 234.831,11 € in totale, in fase istruttoria;
- 98.815,54 € a seguito di invito a dedurre;
- 631.577,76 € nella fase di esecuzione delle sentenze di condanna;
- 19.878,69 € a seguito di adesione dei convenuti a rito monitorio;
- 886.196,56 € Totale recuperato per cassa nel 2022.

Il principio di effettività della tutela ispira e regola l’operato della Procura regionale di Trento nella consapevolezza che il contrasto alla corruzione oggi è, innanzitutto, contrasto allo spreco di risorse pubbliche e alla loro distrazione funzionale.

L’effettività della tutela dell’Erario, come già illustrato nella relazione dello scorso anno, è stata pensata in un sistema integrato di contrasto alla corruzione e teleologicamente orientato alla massima sinergia tra Magistratura, Forze di polizia e Amministrazione a tutti i livelli, non solo repressivo ma anche e, soprattutto, preventivo.

In tale ottica si è tenuto il 13 maggio 2022 un incontro di formazione interforze che ha coinvolto contestualmente Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato; l’iniziativa è risultata di impulso non solo per l’impiego in deleghe istruttorie di quelle Forze di polizia non tradizionalmente impegnate nell’accertamento del danno erariale, ma per la costituzione, e lo dico con grande soddisfazione risultando, allo stato, un *unicum* in Italia, di un Nucleo interforze – il N.I.P. Nucleo Interforze PNRR – dedicato alle indagini e ai controlli sull’attuazione del PNRR nel territorio di competenza della Procura regionale di Trento.

Inoltre, per valorizzare l’effettività e per superare le resistenze culturali e consolidati meccanismi di “protezione del collega che ha sbagliato”, è stata elaborata e trasmessa a febbraio 2022 a tutte le amministrazioni una “*nota interpretativa sull’applicazione del codice di giustizia contabile nella Provincia autonoma di Trento*”, ripercorrendo gli obblighi legali a carico delle amministrazioni medesime, dalla denuncia di danno alla esecuzione delle sentenze di condanna.



CORTE DEI CONTI

Nonostante la nota interpretativa, le amministrazioni provinciali trentine risultano tendenzialmente poco inclini a denunciare il danno erariale; a constatazione di ciò è sufficiente rilevare che in tutto il 2022 da esse risultano pervenute complessivamente 79 denunce di danno all'Erario, delle quali, però, 73 costituiscono segnalazione di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio; ad esse vanno aggiunte 37 denunce pervenute dall'Azienda sanitaria (APSS) a cui spetta segnalare le ipotesi di danno scaturenti da errori sanitari.

Su un piano generale, anche quest'anno non si può registrare una inversione di tendenza legislativa e mediatica ad assecondare la c.d. paura della firma con ingeneroso travisamento del ruolo della Corte dei conti e del pubblico ministero contabile, e con conseguente cieca propensione a limitare i meccanismi di responsabilità anziché rafforzarli.

Invero, dopo l'introduzione dell'articolo 21 del D.L. 76/2020, c.d. decreto semplificazioni, che ha recepito un'accezione penalistica del dolo e temporalmente introdotto un'esimente per le condotte commissive colpose, e il recente articolo 46 della legge 238/2021 (in vigore dal 1° febbraio 2022), secondo cui, in un'ottica di tutela della speditezza ed efficacia nella gestione del PNRR, va esclusa la colpa grave se l'amministrazione si sia conformata a pareri preventivi resi in sede centrale o regionale dalle Sezioni di controllo, è intervenuta la recentissima "Riforma Cartabia" che ha sterilizzato la efficacia probatoria della sentenza di applicazione pena nel "*giudizio di accertamento della responsabilità contabile*" (art. 25 D.lvo 150/2022) e ha limitato "*ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti*" la responsabilità contabile dei funzionari che hanno sottoscritto accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione (art. 8 D.lvo 149/2022).

Comprensibili e condivisibili sono le reazioni dei magistrati contabili alla tendenza sempre più evidente di limitare le prerogative repressive e giudiziali; d'altro canto, però, bisogna aver chiaro che oggi non è sufficiente rivendicare con decisione il travisamento del ruolo della magistratura contabile. In un'ottica di *realpolitik*, non è più eludibile il confronto con il divenire del sistema di comunicazione moderno ove



CORTE DEI CONTI

diventa credibile l'incredibile e ove "vince" chi riesce per primo a comunicare una sintesi efficace anche se ben distante, o addirittura agli antipodi, dalla realtà delle cose.

Senza scomodare le problematiche dell'epistemologia moderna nel mondo virtuale (si pensi al recente avvento di *ChatGPT*), per restare nella realtà fenomenica, può, a titolo esemplificativo, rilevarsi che oggi in Italia, mentre si continuano a predisporre articolati e complessi piani anticorruzione per attuare il principio *zero tolerance for corruption* a tutela dell'economia reale e della crescita economica, al contempo, si rivelano non isolate e non evanescenti le iniziative politiche volte a indebolire quei meccanismi di ricerca della prova, risultati insostituibili proprio nelle indagini su frodi e corruzione.

Dinanzi a una schizofrenia di sensibilità e ad azioni che oggi investono il sistema anticorruzione, il primo passo ineludibile per rivendicare e affermare le funzioni istituzionali, rimane - a mio modesto avviso - il loro credibile esercizio.

Invero, per la tenuta del sistema anticorruzione, non mi preoccupano tanto le sortite asistematiche del legislatore bensì, e ben di più, le improvvise interpretazioni restrittive la cui rigidità, non assistita dal principio di proporzionalità, finisce non solo per vanificare in concreto le azioni qualificanti della Procura contabile, ma anche per mettere ontologicamente in discussione l'utilità di una giurisdizione tecnica.

In ultima analisi, il Giudice della finanza pubblica ha ragione di esistere solo se, con la necessaria serenità e attenzione di giudizio, si rispetti la sequenza potere-responsabilità e non la si vanifichi con interpretazioni esimenti che finiscono per deresponsabilizzare chi è investito del delicatissimo potere di gestire risorse pubbliche.

Tutti gli attori della sequenza *input-output* devono credere nella delicatezza del loro ruolo.

È compito della Procura selezionare le azioni promovibili e corroborarle con le allegazioni idonee a ipotizzarne un esito fausto; è compito, invece, dei Giudici di primo e secondo grado decidere la causa affermando i principi di riferimento.

Affinché sia virtuosa e qualificante per l'Istituto e utile per i fruitori funzionali, la sequenza *input-output* non è una retta, ma deve pensarsi come una linea circolare



CORTE DEI CONTI

che parte dall'azione del pubblico ministero e a questi ritorna con una sintesi giudiziale delle allegazioni processuali che, solo se autorevole e serena, può divenire riferimento per orientare non solo l'azione amministrativa, ma l'attività del pubblico ministero medesimo.

La Procura non vive però solo di azioni, ma è anche momento di impulso e sintesi di problematiche interpretative, alcune delle quali hanno avuto rilievo generale per la Corte dei conti.

Merita un cenno la vicenda a monte dell'indirizzo di coordinamento 5/2022/AC, ove si è ritenuto che la regola di competenza territoriale, prevista dall'articolo 18 comma 3 c.g.c. per le istruttorie e i giudizi in cui un magistrato contabile assume la qualità di parte, non si applicasse al pubblico ministero, il quale, invece, sarebbe tenuto ad astenersi per gravi ragioni di convenienza dallo svolgere attività istruttoria nei confronti di un collega.

L'intervento di coordinamento è scaturito da una fattispecie particolare in cui tutti i magistrati di una Procura regionale si sono astenuti per gravi ragioni di convenienza dalla trattazione di due - datati - procedimenti istruttori in cui era coinvolto un dipendente pubblico, poi divenuto pubblico ministero presso la medesima Procura regionale. I fascicoli trasmessi alla Procura di Trento, individuata in sede di coordinamento dal Procuratore generale in applicazione analogica dei criteri previsti per le Sezioni giurisdizionali (il medesimo art. 18 co. 3 c.g.c.), sono qui stati definiti relativamente alla posizione che riguardava il collega, ma ritrasmessi alla Procura regionale *a quo*, per autonoma ipotesi di danno erariale rilevata dagli atti pervenuti e a cui il collega risultava estraneo.

A valle della vicenda bisognerebbe fruire delle potenzialità riflessive che solo con il tempo possono maturare e, quindi, dovrebbe rimeditarsi in positivo l'applicabilità del criterio di competenza funzionale previsto dall'articolo 18, comma 3, c.g.c., per così porsi in linea di omogeneità con la disciplina prevista dall'articolo 11 c.p.p. per i magistrati ordinari ed evitare, in futuro, che un conflitto sulla regola di competenza, che ha natura oggettiva, sia risolto ricorrendo a un istituto di natura squisitamente soggettiva quale l'astensione facoltativa, rispetto al quale finisce per



stridere l'integrazione, in via interpretativa e di coordinamento, dell'elenco tassativo delle ipotesi di astensione obbligatoria contemplato al comma 1 dell'articolo 51 c.p.c.

Va, inoltre, dato atto di un virtuoso esempio di autocorrezione operato in materia di rimborsi spese per l'esercizio del mandato dei componenti del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

A seguito degli approfondimenti istruttori, richiesti da questo ufficio alla Guardia di Finanza, è emerso un disallineamento tra quanto disposto dall'art. 3 della L.R. n. 6/2012 e la disciplina organizzativa interna del sistema dei rimborsi ai consiglieri regionali per attività connesse all'esercizio del mandato.

Infatti, mentre la legge regionale prevede che le spese per missioni di cui si chiede il rimborso debbano essere documentate, il successivo regolamento interpretativo, adottato con delibera n. 384/2018, prevedeva che: *"i consiglieri devono indicare e non documentare le motivazioni per cui è richiesto il rimborso"*.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, richiamando la richiesta istruttoria della Procura contabile, con la deliberazione n. 70/2022 ha adottato una dettagliata disciplina delle tipologie di missioni rimborsabili e le modalità di documentazione delle stesse, mettendo così fine alle criticità rilevate in sede istruttoria. Inedito e stimolante è stato, inoltre, il coinvolgimento *ad horas* in una indagine antiterrorismo, ove l'apporto dell'Ufficio si è rivelato efficace nella risoluzione di problematiche logistiche che - per il timore di incorrere in ipotesi di danno erariale - stavano interferendo in un delicato momento operativo.

Concludo con un grazie e un auspicio.

Ringrazio il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, e il Procuratore generale, Angelo Canale, per aver mantenuto alto il prestigio dell'Istituto con il loro riservato, ma perdurante, impegno a valorizzare tutte le poliedriche funzioni della Corte dei conti e, al contempo, a difenderle da analisi critiche non disinteressate.

Ringrazio il Segretario Generale che c'è sempre, al di là della scansione temporale tra luce e buio e tra giorni feriali e festivi.

Ringrazio tutti i Colleghi, il Personale della Procura regionale e della Corte dei conti trentina.



CORTE DEI CONTI

Ringrazio la Guardia di Finanza, efficacemente sempre al mio fianco, nonché Carabinieri e Polizia di Stato che con entusiasmo stanno investendo risorse nel nuovo e tecnico contesto delle indagini di finanza pubblica.

Ringrazio gli Organi di stampa che spero abbiano compreso la linea di riservatezza e di trasparenza dell'Ufficio nella gestione del necessario, ma delicato momento della comunicazione.

Ringrazio, infine ma soprattutto, Voi presenti.

L'anno 2023 sarà un anno importante per verificare se l'impegno profuso per rafforzare, anche qualitativamente, l'azione della Procura regionale troverà riscontro in sede di vaglio giudiziale.

L'auspicio è il rispetto delle prerogative processuali delle parti e che a esse sia assicurato un giudizio celere e sereno, regolato dal principio dell'onere della prova con il quale - ovviamente - collidono tutte le iniziative istruttorie officiose se non necessarie.

Sig. Presidente, rinvio per tutto il resto alla relazione scritta e Le chiedo di dichiarare aperto l'anno giudiziario 2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-AA.



CORTE DEI CONTI

I. LA PROCURA REGIONALE TRENTINA

Gli Uffici trentini della Corte dei conti (al pari di quelli aventi sede in Provincia di Bolzano) si caratterizzano per significative specificità rispetto al resto d'Italia, in particolare per ciò che riguarda la dotazione e l'organizzazione del personale magistratuale e amministrativo, in ragione dell'autonomia speciale riconosciuta alla Regione. Va evidenziato, in particolare, che la pianta organica del personale magistratuale e amministrativo, per tutti gli Uffici regionali della Corte dei conti, è contenuta nella norma di attuazione dello Statuto di autonomia, D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, "tabella A" (per il personale di magistratura di Trento) e "tabella B" (per il personale amministrativo di Trento). Tale norma di attuazione è stata modificata nel corso del 2022 con D. Lgs. n. 107 del 14 luglio 2022 che ha incrementato le dotazioni di entrambe le tabelle.

Per quanto riguarda la Procura regionale trentina, in particolare, è prevista la presenza di n. 3 magistrati, incluso il Procuratore regionale.

Allo stato l'unico magistrato in servizio è il Procuratore regionale.

Con riguardo al personale amministrativo, è prevista la presenza di un'unità di personale appartenente all'area I (addetto ai servizi ausiliari), di n. 5 unità di Area II (assistenti, operatori amministrativi e coadiutori) e di n. 6 unità di Area III (funzionari e collaboratori di segreteria). Anche a causa di questo ampliamento della pianta organica, a fronte di un organico di diritto di n. 12 unità non dirigenziali, risultano vacanti n. 5 posizioni; il dato desta particolare preoccupazione, specie se si considera che, allo stato, solo 2 delle unità di personale attualmente in servizio sono dipendenti di ruolo della Corte; peraltro una di esse andrà in quiescenza nel maggio del 2023, mentre le restanti posizioni sono coperte da personale in comando dalla Provincia autonoma di Trento o da suoi enti strumentali.

Nel luglio 2022, per far fronte a tale grave situazione di carenza di personale, il Dirigente del servizio SAUR ha inoltrato alla Direzione generale Risorse umane richiesta di attivazione del comando, individuando un'unità afferente all'area II. Nel mese di dicembre 2022, analoga richiesta è stata avanzata con riferimento a due unità afferenti all'area III. Allo stato, non è intervenuta assegnazione alcuna.



CORTE DEI CONTI

II. L'ORGANIZZAZIONE

Dopo l'insediamento il 16 gennaio 2022, ho adottato la direttiva organizzativa 1/2022.

In estrema sintesi, può rilevarsi che sotto un profilo funzionale è stato organizzato l'Ufficio seguendo le fasi fondamentali previste dal codice di giustizia contabile, assicurando per ciascuna fase (istruttoria-giudizio-esecuzione) uno specifico supporto al pubblico ministero onde consentirgli di svolgere efficacemente tutte le funzioni previste dal codice.

Tutto il flusso di lavoro è interamente digitalizzato su piattaforma *Sharepoint* ove qualsiasi atto preprocessuale (a titolo esemplificativo: note, decreti istruttori, inviti a dedurre) e processuale (a titolo esemplificativo: citazioni, riassunzioni, memorie, pareri, impugnazioni, ricorsi) viene "lavorato" in formato digitale tra segreteria e pubblico ministero, sottoscritto digitalmente da quest'ultimo e spedito, comunicato o notificato a mezzo PEC dalla segreteria di supporto; anche il visto del Procuratore regionale, ove previsto nella sequenza del flusso di lavoro, è apposto digitalmente.

Ovviamente le disposizioni formali e la piattaforma tecnica andavano metabolizzate su un piano operativo-funzionale e, dopo un anno, va esplicitato il mio apprezzamento al personale amministrativo della Procura regionale che ha recepito il nuovo modello di lavoro, non esitando in alcuni casi a dare suggerimenti rivelatisi efficaci.



CORTE DEI CONTI

III. L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA PROCURA REGIONALE

1) I dati statistici

I dati generali della sequenza *input-output* dell'Ufficio sono illustrati seguendo le fasi fondamentali del codice di giustizia contabile con specificazione degli eventi più significativi e con la predilezione di indicatori qualitativi. I grafici di riferimento sono riportati in calce alla presente.

2) Il contenuto e la sequenza *input-output* dell'attività del pubblico ministero

Con la direttiva 1/2022 sono stati adottati criteri di priorità e di valutazione ponderale dei procedimenti istruttori. Tali criteri, di inedita applicazione fino al 2022, sono pienamente stati attuati durante lo scorso anno.

Di seguito, una illustrazione di sintesi dei principali atti connotati da elementi di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale che, per l'anno 2022, si registrano nella sequenza *input-output* dell'attività del pubblico ministero contabile di Trento.

2.1) Gli inviti a dedurre

Sono stati notificati n. 25 inviti a dedurre, per un valore complessivo contestato pari ad € 7.549.353,35 (v. grafico a pag. V). Questa Procura ha complessivamente emesso inviti a fornire deduzioni nei confronti di 69 soggetti.

Si sottolinea che, in fase istruttoria o a seguito della notifica di invito a dedurre, sono state recuperate somme per un ammontare complessivo pari a € 234.831,11.

2.2) Le citazioni a giudizio

Nel 2022 sono stati convenuti in giudizio 54 soggetti e depositati n. 20 atti di citazione a giudizio, per un valore complessivo contestato pari ad € 7.348.439,79.

Di seguito, secondo un criterio di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale, si segnalano le principali fattispecie contestate, con indicazione anche della sentenza, accanto al numero di giudizio, ove intervenuta nel 2022.



CORTE DEI CONTI

Sanità

Giudizio 4754	Istruttoria: I00086/2021 - W2
Amministrazione danneggiata: Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento	
Importo richiesto: € 101.644,92	N. convenuti: 2

È stato contestato a due primari dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento il danno di € **101.644,92**, patito dall’amministrazione in seguito alla condanna della stessa, in un giudizio civile promosso da una dipendente, con qualifica di dirigente medico, per i danni dalla stessa subita a causa delle condotte mobbizzanti poste in essere dai due primari.

L’udienza per la discussione è fissata per il 10/5/2023.

Esercizio di attività professionale non autorizzata in violazione dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 o incarichi attribuiti in situazioni di incompatibilità/inconferibilità

Giudizio 4742	Istruttoria: I00375/2021 - W2
Amministrazione danneggiata: Provincia Autonoma di Trento	
Importo richiesto: € 112.927,65	N. convenuti: 1

È stato contestato al Dirigente generale dell’avvocatura della Provincia Autonoma di Trento un danno quantificato in € **112.927,65**, pari alla retribuzione percepita per l’incarico assunto sottacendo il suo status di inconferibilità, e derivante, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 39, 8 aprile 2013, dall’aver svolto, nel biennio precedente alla selezione per dirigente dell’Avvocatura della Provincia di Trento, le funzioni di liquidatore di una società partecipata dalla Provincia medesima.

L’udienza per la discussione del giudizio è fissata per il 15/3/2023.

Giudizio 4743	Istruttoria: I00358/2021 - W2
Amministrazione danneggiata: Comune di Pelugo	
Importo richiesto: € 110.678,65	N. convenuti: 1



CORTE DEI CONTI

È stato contestato al responsabile dell'ufficio tecnico di due comuni il contemporaneo esercizio, in violazione dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, di attività libero professionale e di impresa. Il danno erariale è stato ritenuto pari ai compensi indebitamente percepiti e non versati all'amministrazione di appartenenza per un ammontare complessivo di € 110.678,65.

Il giudizio sarà discusso all'udienza del 15/3/2023.

Istruttoria: V2018/00512 - W2	Convenuti: 1	Importo contestato in sede di invito: € 74.964,63
Giudizio: G4759		Importo citazione: € 67.414,27
Amministrazione danneggiata: Fondazione Edmund Mach		

È stato contestato all'allora dirigente di una fondazione di ricerca provinciale l'affidamento di due incarichi di docenza ad altrettanti ex docenti della medesima fondazione, in violazione del divieto, sancito dall'art. 25, comma 1, L. n. 724/1994, di conferire incarichi di collaborazione a soggetti cessati dal rapporto di lavoro solo per la maturazione del requisito dell'anzianità contributiva, ma in assenza del requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia. Mediante il conferimento di tali incarichi, la Fondazione otteneva sostanzialmente il risultato di far svolgere, senza soluzione di continuità, ai propri ex-dipendenti le medesime mansioni che gli stessi esercitavano prima del pensionamento. La somma definitivamente contestata in relazione al conferimento di tali incarichi ammonta a € 67.414,27.

La discussione del giudizio è stata calendarizzata per l'udienza del 12/7/2023.

Responsabilità di sindaci e amministratori

Giudizio 4719	Istruttoria: I00338/2020 - W2
Amministrazione danneggiata: Comune di Giustino	
Importo richiesto: € 40.830,64	N. convenuti: 5



CORTE DEI CONTI

Sono stati convenuti i componenti di una giunta comunale e il segretario comunale per ricorso ingiustificato all'esternalizzazione di incarichi eseguibili dall' Ufficio tecnico del Comune al quale, di fatto, non veniva richiesta alcuna attività. Il danno contestato, relativo ai soli incarichi che sarebbero stati eseguibili da parte dell'ufficio tecnico comunale, ammonta a € 40.830,64.

Il giudizio è stato discusso all'udienza del 12/10/2022.

Giudizio 4723	Istruttoria: V2015/00120 - W2
Amministrazione danneggiata: Comune di Malé	
Importo richiesto: € 41.127,06	N. convenuti: 4

È stato contestato un danno pari a € 41.127,06 al sindaco, vicesindaco e segretario comunale di un comune, per aver proceduto all'illegittimo frazionamento dell'appalto di lavori per la costruzione di una centrale idroelettrica, con conseguente danno erariale pari ai maggiori costi derivanti dalla violazione dell'evidenza pubblica e accertati con istruttoria comparativa.

Il giudizio è stato discusso all'udienza del 16 novembre 2022 e la domanda attorea è stata respinta con la sentenza 2/2023.

Giudizio 4745	Istruttoria: I00047/2020 - W2
Amministrazione danneggiata: Provincia Autonoma di Trento	
Importo richiesto: € 89.696,93	N. convenuti: 1

È stato contestato al Presidente del Consiglio provinciale di Trento un danno indiretto di € 89.696,93, pari a una quota del risarcimento del danno riconosciuto a un dipendente dell'Ufficio di Staff, il quale aveva adito con esito fausto il giudice del lavoro per lamentare la illegittimità del licenziamento.

Il giudizio sarà discusso all'udienza del 19/4/2023.

Giudizio 4750	Istruttoria: I00017/2022 - W3
Amministrazione danneggiata: Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento	



CORTE DEI CONTI

Importo richiesto: € 6.003.115,51	N. convenuti: 9
------------------------------------------	------------------------

Sono stati convenuti a giudizio il Presidente della Provincia Autonoma di Trento e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi per un danno, quantificato in € 6.003.115,51, derivato all'Ente per i maggiori costi del necessario noleggio transitorio di un elicottero da adibire al servizio di elisoccorso nelle more della definizione del procedimento di sostituzione di altro mezzo della flotta gravemente danneggiatosi in un'operazione di salvataggio di due sciatori nel marzo 2017; si è accertata la *mala gestio* della sostituzione inizialmente operata con un affidamento diretto della fornitura di un AW 139, annullato anche in secondo grado dai giudici amministrativi per violazione del principio della concorrenza e con conseguente necessità, dopo gli annullamenti giudiziali, di indire una gara aperta, conclusasi solo nell'aprile del 2022. Nelle more della fornitura ad oggi, perdura il noleggio provvisorio con un costo finale stimato in 15 milioni di euro (i due nuovi elicotteri sono stati aggiudicati al prezzo unitario di poco più di 12 milioni e 500 mila euro).

Il giudizio sarà discusso all'udienza del 14/6/2023.

Istruttoria: I00060/2022 - W2	Invitati: 1	Importo contestato in sede di invito a dedurre: € 166.405,88
Giudizio: 4760		Importo citazione: 64.734,65
Amministrazione danneggiata: Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento		

La Procura ha contestato al Presidente di una società municipalizzata la liquidazione, in favore dell'ex Dirigente della medesima società, di ferie non godute per l'ammontare di € 69.044,69 in violazione del divieto, disposto dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012. La liquidazione delle ferie non godute ha anche comportato oneri riflessi per la municipalizzata, portando il danno contestato al Presidente dell'ente, il quale avrebbe dovuto vigilare sul rispetto della normativa, a un ammontare complessivo di € 166.405,88.



CORTE DEI CONTI

A seguito della notifica dell'invito a fornire deduzioni, l'Amministrazione si è attivata per il recupero sia della quota di capitale versato indebitamente all'ex dipendente che degli oneri riflessi di natura previdenziale e tributaria. Poiché l'intero esborso ingiustificato non è stato recuperato il Presidente della società è stato convenuto a giudizio per un importo di € 62.802,96.

La discussione del giudizio è calendarizzata per l'udienza del giorno 11/10/2023.

Danni cagionati al patrimonio

Giudizio 4730	Istruttoria: I00111/2019 - W2
Amministrazione danneggiata: Provincia Autonoma di Trento	
Importo richiesto: € 469.265,91	N. convenuti: 1

È stato contestato all'allora dirigente del servizio attività culturali della Provincia autonoma di Trento un danno pari a € **469.265,91** per l'acquisto di opere editoriali, rivelatesi del tutto inutili per l'Ente pubblico. Secondo la ricostruzione operata da questa Procura, le opere non solo sarebbero state acquistate in misura eccedente rispetto alle necessità dell'Ente ma, a causa della caotica gestione e catalogazione delle stesse, le opere sarebbero rimaste stoccate in magazzini della PAT, senza alcuna possibilità di fruizione da parte degli utenti.

Il giudizio è stato discusso all'udienza del 14/12/2022.

Giudizio 4720	Istruttoria: V2017/00035 - W2
Amministrazione danneggiata: Comune di Valdaone	
Importo richiesto: € 30.198,00	N. convenuti: 1

È stato contestato al direttore dei lavori, incaricato della progettazione di una Caserma da adibire ai Vigili del fuoco volontari di un comune, un danno pari a € **30.198,00** in quanto, a seguito di un errore di progettazione l'opera è stata parzialmente realizzata, anziché nella porzione di terreno di proprietà del Comune, in fondi di proprietà di privati, rendendo necessario procedere all'esproprio e al riconoscimento in favore dei



CORTE DEI CONTI

privati, proprietari del fondo, della somma derivante dall'occupazione *sine titulo* del terreno.

Con sentenza n. 91/2022, in parziale accoglimento delle richieste di questa Procura, è stata pronunciata la condanna del convenuto per l'importo di € 21.570,00.

Indebita percezione di contributi per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19

Questa procura ha citato due aziende e i rispettivi amministratori per avere indebitamente percepito i contributi previsti dalla L. P. 3/2020, volti ad attenuare gli effetti per le piccole e medie imprese trentine della pandemia da Covid-19. Entrambe le imprese erano prive dei requisiti richiesti dalla legge provinciale e tale circostanza ha comportato la revoca, da parte dell'amministrazione provinciale, del contributo concesso. I giudizi attivati in tale ambito sono rubricati, rispettivamente, ai nn. 4727 e 4728.

Il giudizio n. 4727 è stato deciso con sentenza n. 114/2022 che ha sostanzialmente accolto la domanda attorea.

Il giudizio n. 4728 è stato discusso all'udienza del 14/12/2022.

Azioni a tutela del credito erariale

Sequestro 4747	Istruttoria: I00088/2022 - W2
Amministrazione danneggiata: Provincia Autonoma di Trento	
Importo richiesto: € 170.791,61	N. convenuti: 1

Con sentenza n. 79/2022, emessa dalla Sezione Giurisdizionale, è stata condannata l'ex dirigente della Centrale operativa 118 di Trento al pagamento della somma di € **170.791,61** per avere falsamente attestato la propria presenza in servizio e avere usufruito indebitamente dei permessi retribuiti ai sensi della L. 104/1992, nonché per il danno all'immagine prodotto all'amministrazione in conseguenza delle sentenze penali di patteggiamento riportate dalla dirigente per i reati di tentato peculato, abuso d'ufficio tentato e assenteismo fraudolento. La Procura, in considerazione anche dell'ammontare della condanna, ha chiesto e ottenuto il sequestro dei beni della parte



CORTE DEI CONTI

fino alla concorrenza di € 200.000,00. La Procura, per il tramite del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento, ha eseguito il sequestro sui beni immobili della parte.

L'udienza per la convalida del sequestro ha avuto luogo in data 14/12/2022.

2.3) I giudizi di primo grado

Le già illustrate ragioni di sintesi rendono doveroso il rinvio all'articolata esposizione contenuta nella relazione della Sezione giurisdizionale.

Per completezza deve rilevarsi che, per quanto attiene ai giudizi che sono stati decisi con sentenza nell'anno 2022, a fronte di una richiesta risarcitoria complessiva pari a € 1.184.710,37, sono intervenute condanne per complessivi euro 332.252,85.

La percentuale di accoglimento della prospettazione accusatoria si assesta al 45,2% mentre ammonta a complessivi € 56.338,70 oltre a iva e CPA la somma riconosciuta dalla Sezione nella statuizione di condanna alle spese a seguito di rigetto della domanda attorea.

Nel 2022 sono stati discussi 50 giudizi di responsabilità dei quali 16, corrispondenti al 32% del totale, sono stati definiti in un'unica udienza, in aderenza a quanto prescritto dal comma 1 dell'articolo 92 c.g.c.

2.4) Le impugnazioni

Sono 5 gli appelli principali proposti dalla Procura nel 2022. Il valore delle somme complessivamente contestate ammonta a € 315.322,26. Tali impugnazioni vertono sulla responsabilità erariale, complessivamente, di 20 soggetti.

Con riferimento agli estremi della sentenza di primo grado impugnata eseguendo il criterio di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale, si segnalano le seguenti impugnazioni:

Giudizio 1° grado: 4590	Parti: Zulian + 4	Sentenza appellata:
Esito 1° grado: assoluzione	Data udienza: 4/4/2023	N. Giudizio appello: 59808



CORTE DEI CONTI

È stata proposta impugnazione per aver la sentenza di primo grado non riconosciuto un danno per violazione del principio di economicità nell'affidamento diretto dell'affitto di una malga da parte di una ASUC, ignorando la maggiore offerta proveniente da altro operatore.

La Procura regionale ha censurato l'aver la motivazione di rigetto integrato il provvedimento di affidamento e non adeguatamente considerato la violazione del principio di economicità con conseguente minore entrata per la ASUC concedente.

Giudizio 1° grado: 4284	Parti: Maffei + 8	n. Sentenza appellata: 42/2022
Esito 1° grado: assoluzione		N. Giudizio appello: 60212

È stata proposta impugnazione per aver la sentenza di primo grado non riconosciuto un ingente danno in pregiudizio dell'Università di Trento e contestato a un suo dirigente che tra il 2013 e il 2016 aveva conferito plurimi incarichi professionali a soggetti esterni, senza verifica di idoneità del personale dipendente.

La Procura regionale ha censurato l'aver la motivazione di rigetto replicato argomenti contenuti in precedenti giudizi analoghi, senza però verificare la diversità delle allegazioni attoree nel caso concreto, nonché lo sproporzionato e inesigibile onere probatorio richiesto dal Collegio malgrado il chiaro e tipizzato obbligo di avvalersi di personale interno (art. 39 quinquies L.P. 39/1990 e art. 20 L.P. 26/1993).

Giudizio 1° grado: 4690	Parti: Colme + 2	Sentenza appellata: 100/2022
Esito 1° grado: assoluzione		Giudizio appello: 60480

È stata proposta impugnazione per aver la sentenza di primo grado ritenuto insussistente la colpa grave della giunta di un piccolo comune che in violazione del principio di economicità non si era avvalsa del qualificato e gratuito patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, previsto da norma attuativa dello statuto (art.



CORTE DEI CONTI

41 D.P.R. 49/1973 e s.m.i.), e aveva affidato verso corrispettivo a professionista esterno la difesa dell'ente.

La Procura regionale ha censurato la motivazione di rigetto in quanto, senza una reale sussistenza di elementi concreti desumibili in atti e valorizzabili in chiave esimente, ha finito per collidere con il principio democratico di responsabilità degli organi competenti ad adottare decisioni funzionali con oneri a carico dell'Erario.

Sono, invece, 3 i controricorsi in Cassazione proposti dalla Procura regionale a seguito dei regolamenti preventivi di giurisdizione proposti dalle parti nell'ambito del giudizio n. G4596, avente ad oggetto una fattispecie di distrazione di somme pubbliche mediante una società privata.

2.6) L'attività di esecuzione delle sentenze di condanna e i recuperi pre-esecutivi

L' esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti costituisce un momento nevralgico per realizzare il principio di effettività delle tutele che, tramite il recupero finanziario del danno erariale, concretizza le potenzialità generalpreventive dell'azione del pubblico ministero contabile.

La Procura regionale, nonostante le poche risorse a disposizione, ha continuato a monitorare e a dare impulso alla fase esecutiva ottenendo i risultati di seguito illustrati.

Va dato atto che le amministrazioni trentine hanno recepito le indicazioni contenute nella citata nota interpretativa dell'8 febbraio 2022 e, nella fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna, può ritenersi evoluta la sinergia tra Amministrazione che deve eseguire e Procura contabile che deve vigilare su tempestività e completezza del recupero.

L'attività esecutiva risulterà rafforzata in ragione della sua semplificazione ormai prossima, a seguito dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 212 del codice di giustizia contabile, totalmente riscritto dall'articolo 26 D.lvo 149/2022, che non solo ha semplificato la forma del titolo per l'esecuzione forzata,



CORTE DEI CONTI

richiedendo una copia conforme all'originale della sentenza di condanna (comma 1, art. 212), ma ha inoltre previsto che *“il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale”* (comma 2, art. 212). Ciò impone una soluzione di continuità a – non condivise – interpretazioni sulla spedizione della sentenza in formula esecutiva, già oggi decontestualizzate dall'assetto normativo delle attribuzioni del pubblico ministero nella fase di esecuzione delle sentenze di condanna.

Ammontano a € **555.839,56 le somme recuperate “per cassa”** nel 2022, in fase di esecuzione delle sentenze di condanna¹. Sono 54 le note di monitoraggio trasmesse alle amministrazioni.

In questa sede va, altresì, rilevato che, **a seguito di attività istruttoria**, nel corso del 2022 è stato recuperato il complessivo importo di € **234.831,11**, di cui le riparazioni, **a seguito della notifica di invito a dedurre**, ammontano a € **98.815,54**. Inoltre, si è condivisa la funzione deflattiva assegnata dal legislatore al giudizio **abbreviato**, e dai convenuti che ne hanno fatto richiesta sono stati recuperati, nel 2022, € **75.738,20**. A seguito di adesione al rito **monitorio** sono stati recuperati € **19.787,69**.

Il recupero complessivo per cassa ammonta ad € **886.196,56**.

¹ Importo che non tiene conto delle somme recuperate a seguito di adesione del convenuto a forme agevolate di definizione della controversia.



IV. LA TUTELA DELLE FACOLTÀ DIFENSIVE

Con la direttiva 1/2022, si è disposta la digitalizzazione dei flussi di lavoro su piattaforma *Sharepoint* predisposta per le esigenze della Procura di Trento. La digitalizzazione si è rivelata efficace nel consentire di razionalizzare, anche sul piano operativo, aspetti delicati del codice di giustizia contabile che coinvolgono i diritti delle parti.

A seguito del D.P. 126/2022, entrato in vigore il 1° settembre 2022, i difensori delle parti accedono ai fascicoli istruttori mediante piattaforma FOL. La Segreteria della Procura, subito dopo la ricezione della procura alle liti, valutatane la regolarità, trasmette al legale una comunicazione di disponibilità del fascicolo, unitamente al manuale per l'accesso alla piattaforma. In questa fase di transizione, la Segreteria è impegnata nel fornire supporto ai legali per quanto concerne l'accesso alla piattaforma.

Analogamente, per quanto attiene al deposito di atti e documenti, gli stessi, a seguito del loro caricamento sulla piattaforma informatica da parte del Legale, vengono prontamente ricevuti dalla Segreteria che, accettato il deposito, provvede a inserire il documento nel flusso informatico presente su *Sharepoint*.

Nel 2022 è stata avanzata una sola richiesta di rito abbreviato, che ha trovato accoglimento da parte della Procura. L'ottica deflattiva del giudizio abbreviato è ben condivisa dalla Procura regionale, purché nel rispetto della previsione decadenziale e delle ipotesi che ne escludono l'accessibilità, in particolare in presenza di illecito arricchimento del danneggiante.



CORTE DEI CONTI

V. RIFLESSIONI SULLO STATO DEL SISTEMA ANTICORRUZIONE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'obiettivo di sintesi dello scorso anno era la qualificazione della Procura regionale trentina, affinché diventasse organo centrale di impulso a tutela della legalità nella gestione delle risorse pubbliche, nel peculiare contesto autonomistico della Provincia Autonoma di Trento.

Rifuggendo da qualsiasi forma di autoreferenzialità, rimettiamo ai destinatari del nostro servizio la valutazione del nostro operato.

Il sistema integrato di contrasto alla corruzione richiede una sinergia tra Magistratura, Forze di Polizia e Amministrazione a tutti i livelli, non solo repressivo ma anche e, soprattutto, preventivo.

Spicca a Trento l'attenzione nell'attuare felicemente il comma 4 dell'articolo 52 del codice di giustizia contabile e ciò ha consentito alla Procura erariale di avvalersi di puntuali e qualificate segnalazioni dei colleghi della Sezione regionale di controllo.

Anche le Forze di Polizia non solo non hanno esitato a cogliere l'importanza del contrasto alla corruzione, intesa anche come *mala gestio*, ma hanno operato con entusiasmo e disponibilità e, non di rado, alta professionalità, nell'esecuzione delle deleghe. Ringrazio per ciò la Guardia di Finanza, che sempre mi sono trovato a fianco, con la sua professionalità dedicata alla tutela delle risorse pubbliche, ma anche i Carabinieri e la Polizia di Stato.

Sino ad oggi, tuttavia, la tensione alle sinergie anticorruzione non risulta completata dal ruolo dell'Amministrazione trentina che, nonostante messa al corrente con la già citata nota interpretativa dell'8 febbraio 2022 sugli obblighi di denuncia del danno erariale e di autotutela rispetto agli atti lesivi dell'Erario, risulta ancora oggi renitente agli obblighi legali e tendenzialmente propensa a giustificare l'operato ritenuto illecito in sede di istruttoria del pubblico ministero.

Risulta, inoltre, assai poco condivisibile il ritenere la deviazione da consolidati modelli legali nazionali, giustificata dal regime di autonomia speciale.

Massimo è, e sarà, il rispetto per l'Autonomia, ma l'Autonomia non è Sovranità e la Procura della Corte dei conti, che rappresenta lo Stato non ha indugiato nel 2022



CORTE DEI CONTI

e, anche in futuro, non indugerà a intervenire se l'autonomia nella gestione delle risorse pubbliche non dovesse aderire ai binari della legalità e del buon andamento, di cui i principi di economicità e sana gestione finanziaria costituiscono espressione e solida base dell'obbligo di contrasto giuridico di qualsiasi manifestazione di *mala gestio*.

Non si deve dimenticare come, oltre a connotarsi in un'ottica squisitamente finanziaria quale Erario-Patrimonio, il bene giuridico Erario rileva anche quale Erario-Funzione.

Con riguardo al profilo dell'Erario-Funzione, le dinamiche dell'agire funzionale della Amministrazione trentina meritano attenta riflessione allorquando la legislazione provinciale stenta a conformarsi ai principi ordinamentali nazionali ed europei, dando così causa a contenzioso sia costituzionale che ordinario; contenzioso che incide sempre negativamente sull'Erario Funzione e sovente anche sull'Erario-Patrimonio.

Non sono mancate anche nel 2022 le censure della Corte costituzionale, sicuro e autorevole punto di riferimento per ritenere che l'autonomia viene valorizzata dal rispetto dei limiti ordinamentali statali ed eurounitari, e svilita, invece, laddove si tendesse a ignorare o a eludere detti limiti.

La Consulta ha, per esempio, ritenuto non tutelabili gli slanci della normativa provinciale che, per agevolare la ripresa economica nel territorio di competenza inciso dalla pandemia, non ha esitato a derogare ai limiti posti dalle norme di riforma economico-sociale, prevedendo una maggiore elasticità nella materia dei contratti pubblici. Plurime sono le norme provinciali ritenute incostituzionali e non pochi spunti di riflessione sono offerti per gli interventi futuri del Legislatore provinciale dall'articolata e puntuale motivazione del Giudice delle leggi (cfr. C. Cost., 2.2.2022, n.23).

Una sproporzione nella e della dinamica autonomistica è stata di recente individuata nella legislazione provinciale intervenuta, in qualità di socio sovventore di "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni", "[p]er concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per sostenere anche in relazione



all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le iniziative di rafforzamento e a supporto del territorio provinciale...". La Corte costituzionale ha ribadito che i limiti del TUSP (D.lvo 175/2016) all'intervento pubblico con e in strutture societarie sono funzionali alla tutela della concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché ad evitare situazioni di privilegio (cfr. C. Cost., 6.4.2022, n.86).

Altro sconfinamento nei limiti statali è stato ravvisato nella materia delle grandi derivazioni idroelettriche; la norma provinciale è stata ritenuta viziata dal contrasto con le *"norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica"*. In proposito la Corte costituzionale ha ricordato che *"...accanto ai vantaggi immediati per le popolazioni locali (..) vanno del resto considerate la necessità di assicurare, a livello nazionale, il maggior equilibrio possibile tra fonti energetiche e quella di disporre dell'energia necessaria per le attività produttive e per le stesse esigenze di vita dei consociati"* (C. Cost., 10.5.2022, n.117). Tale intervento della Consulta non sembra tenuto in considerazione nella recentissima legge provinciale del 7 dicembre 2022, n. 16.

Le sintetizzate pronunce della Consulta hanno censurato la tendenza ampliativa del benessere dei consociati, perseguito dalle leggi provinciali anche in violazione dei limiti costituzionali dell'autonomia legislativa della Provincia.

La ricerca del benessere da parte del legislatore provinciale non si è, invece, rivelata inclusiva allorché ha previsto rigorosi limiti di radicamento territoriale per accedere ad alcuni servizi e benefici di primario rilievo sociale.

Dopo la conferma da parte della Corte di Appello (sent. n. 56/2021) della natura discriminatoria della richiesta del requisito di residenza decennale, contenuto nella legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 per ottenere l'alloggio a canone agevolato, altra condotta discriminatoria è stata riconosciuta dal Tribunale del lavoro di Rovereto che - in linea anche con la sentenza della Corte costituzionale n. 54/2022 - con ordinanza del 19.4.2022 - ha ordinato alla Provincia di Trento la modifica del regolamento presidenziale dei requisiti per richiedere l'assegno di natalità.

L'essenza delle analizzate pronunce giurisprudenziali consente di suggerire una riflessione di sintesi: un'autonomia è utile ed efficace per la collettività di riferimento se ne assicura il massimo benessere, rispettando i limiti legali.



CORTE DEI CONTI

Infine, per individuare non solo il limite del rapporto tra disciplina nazionale e potestà legislativa locale, ma per più compiutamente riflettere sulle ipotesi di responsabilità derivante dalla erogazione di somme in esecuzione di accordi collettivi inefficaci, va attesa la sentenza della Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sull'articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, che, ignorando le gravi criticità sottolineate in sede di parifica del rendiconto provinciale e regionale, ha previsto un regime di perdurante elusione dell'obbligo, contemplato dal comma 5 dell'articolo 47 e ss. modiff. del D.lvo 165/2001, di investire la Sezione regionale di controllo della Corte di conti per certificare le ipotesi di accordo dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti provinciali (e regionali).

Trento, 16 febbraio 2023

Gianluca Albo





CORTE DEI CONTI

Indice dei Grafici


Contesto territoriale	II
Flusso generale	III
Attività istruttoria	V
Attività in fase di giudizio	VII
Sentenze di 2° grado.....	X
Attività in fase di esecuzione.....	XI

Contesto territoriale




Flusso generale

Responsabilità amministrativa 2022




	Numero istruttorie
■ Giacenza inizio anno	1820
■ Denunce pervenute	283
■ Archiviazioni immediate ex art. 54 c.g.c.	162
■ Istruttorie Aperte	116
■ Citazioni	20
■ Istruttorie riunite	35
■ Istruttorie archiviate	801
■ Giacenza fine anno	1101

Pareri su conti giudiziali anno 2022



	Numero di conti
■ Numero relazioni di scarico	23
■ Conti giudiziali esaminati	41


Rappresentazione finanziaria anno 2022



	Importo complessivo
■ Inviti a dedurre	7.549.353,35 €
■ Citazioni	7.348.439,79 €
■ Appelli	315.322,26 €
■ Controricorsi per Cassazione	3.124.007,93 €
■ Riassunzioni	2.135.760,02 €



Denunce pervenute nell'anno 2022

Provenienza denunce 2022




	Numero denunce pervenute
■ ALTRO	2
■ MAGISTRATURA	6
■ CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI	10
■ STAMPA - MASS MEDIA	13
■ STATO	23
■ CORTE DEI CONTI	27
■ DENUNCIANTE ANONIMO	32
■ DENUNCIANTE PRIVATO	42
■ ENTE PUBBLICO	49
■ ENTE LOCALE	79


Attività istruttoria



INVITI A DEDURRE PER NUMERO DI DESTINATARI




Attività in fase di giudizio




Valore contestato	N. atti
da 0€ a 5.000€	5
da 5.001€ a 10.000€	2
da 10.001€ a 50.000€	4
da 50.001€ a 250.000 €	7
oltre i 250.000 €	2

CITAZIONI PER NUMERO DI CONVENUTI 2022




Convenuti	numero atti
convenuto singolo	10
da due a cinque convenuti	7
superiore a cinque convenuti	3

ESITO PROSPETTAZIONI ACCUSATORIE IN PRIMO GRADO



Esito	numero provvedimenti
Accoglimento	12
Rigetto	13
Definizione rito abbreviato/monitorio	4
Altro	3

Riconoscimento giudiziale in 1° grado in rapporto alla richiesta risarcitoria del PM



Sentenze di 2° grado




Accoglimento	4
Rigetto	4



Richiesta risarcitoria PM	801.410,49 €
Condanna	199.167,05 €

Attività in fase di esecuzione



CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

